



ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE

AUTORITA' PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI (A.G.I.R.)

L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" - Art. 3, comma 1, lett. d).

(B.U.R.A. n. 40 S.O. del 06.11.2013)

ALLEGATO come parte integrante alla dell' berazione n. 2.48... del 7 APR. 2014 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dest. Weiter Gariani)



INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Convenzione
- Art. 3 Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani AGIR
- Art. 4 Quote di partecipazione dei Comuni
- Art. 5 Organi
- Art. 6 Patrimonio
- Art. 7 Contabilità e finanza
- Art. 8 Foro competente
- Art. 9 Norma finale di rinvio

ALLEGATO – Quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR



L'anno 2014, giorno	del mese di	; in	, presso la sede
della Regione Abruzzo, in	via	•	
		TRA	
il Comune di	_, C.F.	, rappresentato dal Sindaco pro	tempore Sig.
, nato a	il	19	
il Comune di	_, C.F	, rappresentato dal Sindaco pro	tempore Sig.
, nato a	il	19	
il Comune di	_, C.F	, rappresentato dal Sindaco pro	tempore Sig.
, nato a	il		

PREMESSO che con L.R. Abruzzo 21.10.2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"), pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013, è stata istituita l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010), che detta nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., già esercitate dalle Autorità d'Ambito istituite ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali;

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 21.10.2013, n.36, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di garantirne una gestione unitaria, viene organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale Unico regionale, denominato "ATO Abruzzo" e le funzioni già esercitate dall'AdA di cui all'articolo 7 della L.R. 19.12.2007, n.45, sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità dettate dalla L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", i Comuni facenti parte dell'ATO Abruzzo, di cui all'articolo 2, comma 1 della L.R. 21.10.2013, n. 36, disciplinano l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani secondo le disposizioni della presente Convenzione.
- 2. In particolare la cooperazione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 21.10.2013, n.36, è tesa ad assicurare:
 - a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
 - b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territorfale ottimale;

.

REGIONALE

D'ABRUZZO

Presidenza

- Territorio/

- una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani basata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta differenziata, sul recupero ed il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio;
- d) un'organizzazione dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;

Art. 2

(Convenzione)

- 1. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 99 e si rinnova automaticamente, salvo diversa disposizione da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (di seguito denominata: "AGIR") di cui all'articolo 3, da adottarsi entro i 36 mesi antecedenti il suddetto termine di scadenza.
- 2. La presente Convenzione opera con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte di tutti gli Enti locali partecipanti.
- 3. A seguito di modifiche o integrazioni della disciplina statale e regionale, la Convenzione può essere modificata con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le medesime modalità della presente.
- 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'AGIR è costituta e può essere sciolta solo con legge regionale e sempre con legge regionale sarà definita la collocazione del personale e la destinazione dell'attivo patrimoniale residuo.

Art. 3

(Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - AGIR)

- 1. I Comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo, per l'esercizio delle funzioni loro spettanti in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani, aderiscono e sottoscrivono la presente Convenzione al fine di istituire l'AGIR, ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. ed articolo 4, comma 1 della L.R. 21.10.2013, n.36.
- 2. L'AGIR è una struttura dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, alla quale i Comuni ricadenti nel territorio regionale partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio;
- 3. L'AGIR ha sede legale nel capoluogo regionale, ovvero in altra sede dalla stessa individuata ed è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative, come disposto dall'articolo 6 della L.R. 21.10.2013, n.36.
- 4. Il cambiamento della sede legale è deliberato dall'Assemblea dell'AGIR.

Art. 4

(Quote di partecipazione dei Comuni)

- 1. Le quote di partecipazione nell'AGIR, ai fini della rappresentanza dei Comuni, sono determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 21.10.2013, n.36, nella misura del 30% in base alla superficie del proprio territorio e nella misura del 70% in rapporto alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento ISTAT e vengono ridefinite dall'AGIR entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di ciascun Comune.
- 2. Nel funzionamento degli organi di partecipazione dell'AGIR è ammessa la delega tra enti locali per un numero non superiore a due.
- 3. In prima applicazione, le quote di partecipazione dei Comuni all'AGIR sono determinate come riportato nell'Allegato alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4. I Comuni partecipanti all'AGIR sono tenuti a versare le quote, di propria spettanza, costituenti il fondo di dotazione, entro _____ giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 5

Art. 5
(Organi)

1. Gli organi dell'AGIR, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 della L.R. n.36/2013, , sono:

GIUNTA

REGIONALE

D'ABRUZZO

- a. l'Assemblea;
- b. il Direttore Generale;
- c. il Consiglio direttivo;
- d. il Revisore Unico dei conti.
- 2. La composizione ed il funzionamento degli organi dell'AGIR di cui comma 1, sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 6

(Patrimonio)

1. L'AGIR è dotata di un patrimonio costituito da:

- a. fondo di dotazione, costituito dalle quote di rappresentanza di ciascun Comune nell'ambito dell'AGIR. In prima applicazione, il fondo di dotazione è fissato in Euro ;
- b. conferimenti in natura effettuati dai comuni, dai consorzi comprensoriali e/o loro società;
- c. acquisizioni dirette effettuate dall'AGIR con mezzi propri.
- 2. Possono altresì essere assegnati all'AGIR beni in uso, in locazione o in comodato.
- 3. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'AGIR, il suo patrimonio è trasferito agli Enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 7

(Contabilità e Finanza)

- 1. Per la contabilità e la finanza dell'AGIR si applicano le norme vigenti per gli enti territoriali.
- 2. Il bilancio di previsione dell'AGIR è approvato dall'Assemblea entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 3. I criteri e le quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR sono determinati dallo Statuto.
- 4. Le tariffe per la gestione integrata dei rifiuti urbani, sono determinate al fine di assicurare la copertura dei costi e la remunerazione del capitale in coerenza con le previsioni delle leggi vigenti ed in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ATO Abruzzo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), della L.R. n.36/2013..

Art. 8

(Foro competente)

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti la presente convenzione saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro dell'Aquila.

Art. 9

(Norma finale di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.



5

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Gestione Rifiuti